REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/74 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1974

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1162/74 relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1162/74 della Commissione, dell'8 maggio 1974 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/74 (4), prevede la vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° aprile 1974, che l'acquisto di queste carni da diritto al rilascio di un certificato di importazione di carni congelate ; che queste misure facilitano lo smaltimento delle carni d'intervento sopraccitate ;

considerando che si rende necessario, visto lo sviluppo delle giacenze, prendere delle misure per facilitare lo smaltimento di altre quantità di carni ; che è opportuno a tale effetto, differire la data sino alla quale le carni sono prese in consegna per poter beneficiare del regime di cui alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1162/74 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1162/74, la data del 1° aprile 1974 è sostituita dalla data « 1° giugno 1974 ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1162/74 viene completato dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 24 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 36.
(4) GU n. L 155 del 12. 5. 1974, pag. 19.

ALLEGATO

Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti

PAESI BASSI

— *Carcasse, mezzene e quarti compensati provenienti dai:*

Vaarzen,1e kwaliteit	140,042
Stieren, 1e kwaliteit	149,753
Stieren, 2e kwaliteit	139,531

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	95,229
Stieren, 1e kwaliteit	101,832
Stieren, 2e kwaliteit	94,881

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:*

Vaarzen, 1e kwaliteit	155,320
Stieren, 1e kwaliteit	166,090
Stieren, 2e kwaliteit	154,753